SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1697)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1986

Reversibilità delle funzioni nella Magistratura ordinaria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'ordinamento giudiziario del 1941 distingueva gradi e funzioni dei magistrati e stabiliva una corrispondenza di livelli tra gli uni e le altre, nel senso che le funzioni nella giurisdizione ordinaria di merito in primo grado erano — di regola — esercitate da magistrati con qualifica inferiore, mentre quelle di merito innanzi alla corte di appello e, ancor più, quelle di legittimità erano esercitate da magistrati con qualifiche superiori. La progressione in carriera si realizzava nel passaggio dall'una all'altra qualifica, secondo una gerarchia di gradi, con il contemporaneo conferimento di un ufficio con funzioni corrispondenti alla nuova qualifica.

Nella logica di tale sistema era inconcepibile un ritorno all'indietro: benchè non vi fosse una esplicita disposizione al riguardo, la stretta corrispondenza tra gradi e livelli di attività esercitabili impediva che un magistrato con qualifica di magistrato di appello o di cassazione potesse esercitare funzioni di magistrato di tribunale o, rispettivamente, di appello, così come impediva che chi avesse conseguito il grado e l'ufficio superiore ritornasse ad esercitare funzioni di livello inferiore.

L'ordinamento per gradi è stato superato dall'articolo 107, terzo comma, della Carta costituzionale secondo cui « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni », ed in conseguenza di tale principio la legge n. 392 del 1951 distinse i magistrati nelle tre categorie di magistrati di tribunale, magistrati di corte di appello e magistrati di Corte di cassazione, appunto secondo le funzioni.

La legislazione successiva (legge 25 luglio 1966, n. 570, legge 6 agosto 1967, n. 687, e legge 20 dicembre 1973, n. 831) ha accentuato la sganciamento delle attività dalla qualifica, giacchè è possibile — e di fatto il fenomeno ricorre con molta frequenza — che magistrati di corte di appello esercitino funzioni di tribunale e che magistrati di cassazione, addirittura nominati alle funzioni direttive superiori, continuino ad esercitare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

la propria attività in uffici di merito. Tuttavia si ritiene che il principio cosiddetto « della irreversibilità delle funzioni » ancora permanga, tanto che il Consiglio superiore della magistratura lo ha costantemente rispettato nell'effettuare i tramutamenti di sedi e i conferimenti di uffici.

Al fine di eliminare questo vischioso ed ormai irrazionale residuo del vecchio sistema è rivolto il disegno di legge che si propone. Sul piano generale, esso ben può considerarsi un corollario ulteriore dell'articolo 107, giacchè rimarca ulteriormente l'inesistenza di gerarchie di gradi ed attività giudiziarie proprio in quanto afferma la reversibilità delle funzioni; inoltre serve ad eliminare l'incongruenza consistente nel fatto che mentre moltissimi magistrati con qualifica di magistrato di cassazione (o equivalente) occupano uffici giudiziari di merito, anche pretorili, per quelli che — magari con qualifica di appello — svolgono funzioni corrispondenti alla loro categoria non è possibile ritornare ad un tipo diverso di attività giudiziaria. L'esercizio nei singoli uffici, siano essi di merito o di legittimità, siano di primo grado o abbiano cognizione di gravame, consente reciproche osmosi professionali; per cui, come è stimolante per i magistrati ed utile allo stesso prodotto giudiziario il passaggio da funzioni di merito a funzioni di legittimità, altrettanto proficuo è il reciproco innesto di variegate esperienze. Viceversa, oggi molti magistrati, specie della Corte di cassazione, sono immobilizzati per periodi anche lunghissimi, e perciò impediti all'apporto in altre funzioni, in quanto il numero degli uffici con funzioni corrispondenti o equiparate è ovviamente limitato e il principio dell'irreversibilità impedisce altre prospettive.

Il disegno si compendia in un unico articolo distinto in due commi: il primo concerne i magistrati che ricoprono uffici con funzioni di legittimità (o equiparate), il secondo i magistrati che ricoprono uffici di merito. La distinzione è imposta dalla necessità di evitare il dubbio di un doppia reversibilità che prescinda dalle qualifiche: una formula onnicomprensiva riferentesi a « funzioni diverse » per caratterizzare la reversibilità potrebbe ingenerare l'equivoco dell'eventuale conferimento di funzioni di legittimità anche a magistrati con qualifica di magistrati di appello o di tribunale. Infine si è evitato l'uso di espressioni come quelle di « funzioni superiori » e « funzioni inferiori », che appaiono in altre proposte, ritenendosi che tutte le funzioni hanno pari dignità ed importanza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad ufficio con funzioni di magistrato di appello o di tribunale.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.